



ALLEGATO 10
PATTO DI INTEGRITÀ¹

PATTO DI INTEGRITÀ¹

tra

la Città metropolitana di Roma Capitale

e

....., con sede legale
in....., vian.....
codice fiscale/P.IVA..... rappresentata da
.....
.....in qualità di
.....

Oggetto: Concessione in uso dell'impianto sportivo annesso all'Istituto scolastico Parodi/Delfino di Colferro di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale

VISTI

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), adottato a suo tempo con deliberazione C.I.V.I.T. n. 72/2013, ed i relativi aggiornamenti, approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con successivi atti;

il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) –Sotto-sezione ‘Rischi corruttivi e trasparenza’ già Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) - adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 26 febbraio 2025;

il Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29.12.2022²;

¹ Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da ciascun partecipante alla procedura in oggetto e prodotto unitamente ai documenti di partecipazione alla stessa. Il “Patto di Integrità” costituirà parte integrante del contratto, la cui stipula sarà effettuata in esito alla suddetta procedura ad evidenza pubblica. La mancata consegna del presente documento o la mancata accettazione dei suoi contenuti costituiscono irregolarità che incidono su elementi “essenziali” ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. Tali irregolarità sono sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio, disciplinata dall'art.101 del D. Lgs 36/2023.

² <http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità e obblighi generali

1. Il presente Patto di Integrità costituisce uno degli strumenti adottati dalla Città metropolitana di Roma Capitale per la prevenzione di condotte corruttive, concussive o, comunque, dirette a sviare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'espletamento delle procedure di affidamento di commesse pubbliche e nella fase esecutiva delle stesse. Conseguentemente, esso disciplina sia i comportamenti del personale - nei ruoli dell'Amministrazione - che a qualsiasi titolo prende parte e gestisce le suddette procedure, sia le condotte degli operatori economici partecipanti alle medesime e dei loro collaboratori.

2. Con il presente Patto di Integrità le parti firmatarie assumono il reciproco obbligo generale di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di conseguire l'aggiudicazione della gara, l'assegnazione del relativo contratto o, comunque, di distorcerne la corretta esecuzione.

Articolo 2

Obblighi del concessionario

1. Con l'accettazione del presente Patto di Integrità il concessionario si impegna:

- a) in relazione alle prestazioni dedotte nel disciplinare di concessione e nel successivo contratto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013, e dal Codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente, adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29.12.2022. A tale riguardo il concessionario dichiara di essere consapevole e di accettare che, ai fini della piena conoscenza dei Codici sopra citati, vale la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nella sottosezione dell'area "Amministrazione trasparente" all'uopo preposta³.
- b) a divulgare e/o a trasmettere copia dei Codici ai propri collaboratori implicati, a qualsiasi titolo, nella gestione della partecipazione alla procedura e nella fase esecutiva della stessa, nonché a fornire prova dell'avvenuta informazione;
- c) ad informare tutto il personale e i collaboratori di cui si avvale circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi che esso prevede, vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.
- d) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria - qualsiasi fatto o circostanza di cui sia venuta a conoscenza, che abbiano determinato irregolarità, turbative o distorsioni, sia nella fase di svolgimento della gara sia in di quella di esecuzione della prestazione contrattuale;
- e) a segnalare qualsiasi pressione (intimidazione, estorsione) ricevuta da parte di chiunque possa influire sull'esito della procedura di affidamento o dell'esecuzione del contratto. La Società è tenuta a segnalare, altresì, qualsiasi illecita richiesta da parte dei dipendenti dell'Amministrazione (richieste di denaro o altre utilità per sé o per terzi) finalizzata a sviare il regolare esito delle procedure mediante l'esercizio abusivo della propria qualità o dei propri poteri. Il suddetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.4.
- f) a segnalare la sussistenza, in capo a dipendenti dell'Amministrazione, di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui sia venuta a conoscenza, che potrebbero inficiare l'imparzialità delle valutazioni nelle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento e di esecuzione della prestazione.

3 I codici richiamati sono consultabili e scaricabili dai link indicati nella precedente nota 2.

4 Cfr. le "Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa", adottate il 15 luglio 2014 con Protocollo di intesa tra Ministero dell'Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Inoltre, il concessionario dichiara:

- a) di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo propedeutico alla definizione del contenuto dell'avviso pubblico e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare i criteri di scelta del contraente, ivi inclusi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e finanziari nonché i requisiti tecnici richiesti per la partecipazione;
- b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri operatori e che non ha concluso accordi né li concluderà con altri partecipanti all'avviso pubblico allo scopo di restringere, impedire o falsare la libera concorrenza, in contrasto con le disposizioni normative vigenti anche di rango comunitario;
- c) di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001⁵ (così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013), e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti; dichiara, inoltre, di essere consapevole che, in caso di accertamento della violazione del divieto previsto dal richiamato art. 53, comma 16-ter, verrà disposta l'immediata esclusione del soggetto concorrente dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

Articolo 3 **Obblighi dell'Amministrazione concessionaria**

1. L'Amministrazione si impegna:

- a) far conoscere al proprio personale e a tutti i soggetti in essa operanti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella procedura ad evidenza pubblica sopra indicata e nelle successive fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
- b) ad avviare un procedimento istruttorio per la verifica delle segnalazioni su eventuali condotte anomale tenute dal proprio personale in occasione dello svolgimento delle attività relative alla procedura ad evidenza pubblica /o all'esecuzione del contratto. L'accertamento delle violazioni del presente Patto di Integrità sarà formalizzato nel rispetto del principio del contraddittorio, a norma delle disposizioni normative vigenti;
- c) ad attivare i procedimenti previsti dalla legge nei confronti del personale - a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nella gestione della fase esecutiva del relativo contratto - che abbia agito in violazione degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n.62), nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione;
- d) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del rappresentante legale, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti del concessionario sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.⁶.

⁵ L'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 dispone che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

⁶ Cfr. precedente nota 4

Articolo 4

Violazioni del Patto di integrità - Sanzioni

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte del concessionario - sia in qualità di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità potrà comportare, ferma restando la segnalazione agli organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- ✓ esclusione dalla procedura di affidamento in caso di accertamento della violazione nella fase precedente all'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica;
- ✓ revoca dell'aggiudicazione e risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dall'art. 2 e dall'art. 3 del presente Patto di Integrità, previa intesa con l'Autorità Nazionale anticorruzione, per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione del soggetto concorrente dalla partecipazione alle ulteriori procedure di affidamento di concessioni bandite dalla Città metropolitana di Roma Capitale per i successivi tre anni.

3. L'accertamento sarà formalizzato nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Ai fini dell'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 2, si procederà alla relativa segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma e, alla luce della posizione espressa dall'A.N.AC., saranno adottati gli atti conseguenti. Ove l'Autorità non dovesse fornire riscontro nel termine di trenta giorni, l'Amministrazione si riserva di procedere direttamente all'adozione dei necessari provvedimenti.

Articolo 5

Efficacia del Patto di integrità - Controversie

1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino alla scadenza naturale del contratto di concessione.

2. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Firma digitale del rappresentante legale
